



CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 10
MIRAFIORI SUD

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale doc. 93/2008 del 7 Ottobre 2008
(n. mecc. 200805966/93) esecutiva dal 25 ottobre 2008.

Grazie all'impegno della Conferenza dei Capigruppo e del Gruppo di Lavoro istituito nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo medesima, con l'assistenza tecnica del dr Giovanni De Maria e del sig. Enzo Barba, il Consiglio della Circoscrizione 10 si dota di un nuovo *Regolamento del Consiglio di Circoscrizione* che aggiorna il precedente.

Il Direttore
dr Gianni BOTTARO

Il Presidente
dr Maurizio TROMBOTTO

Conferenza dei Capigruppo

Albano Antonio
Barrocu Giovanni
Carpinelli Antonietta
Cera Maurizio Primo
Conti Flavio
De Dato Gaetano
Deiana Antonio
Franchi Stefania
La Notte Nicola
Minniti Domenica
Minutello Luigi
Panzera Cristina Ilaria
Rastelli Massimiliano
Spinelli Salvatore

**Gruppo di Lavoro istituito nell'ambito
della Conferenza dei Capigruppo**

Acquaviva Alberto
Cera Maurizio Primo
De Dato Gaetano
Mosso Emanuele
La Notte Nicola
Panzera Cristina Ilaria

NOVEMBRE 2008

ART. 1
PREMESSA

Le riunioni e le funzioni del Consiglio di Circoscrizione sono improntate alla più ampia partecipazione delle forze sociali e della popolazione. Per le modalità deliberative e di funzionamento del Consiglio si fa rinvio a quanto disposto dallo Statuto della Città di Torino, dal Regolamento del Decentramento, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dal presente Regolamento.

Al fine di consentire sia la presenza che la partecipazione attiva dei cittadini, l'approfondimento dei punti all'ordine del giorno, le riunioni del Consiglio di Circoscrizione non devono prolungarsi oltre le ore 24, salvo l'esaurimento del punto in esame od eventuali esigenze eccezionali.

ART. 2
PRIMA SEDUTA

Nella prima seduta il Consiglio di Circoscrizione, secondo quanto dettato dagli artt. 40 e segg. del d.l.vo 267 del 18.8.2000 e dell'art. 12 del Regolamento del Decentramento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva.

I Consiglieri eletti entrano subito in carica.

ART. 3
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto, con modalità stabilite dall'art. 19 del Regolamento del Decentramento, unitamente ai membri della Giunta. Fino all'elezione del Presidente la convocazione e la presidenza della seduta spettano al Consigliere Anziano.

Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica per morte, decadenza, revoca, dimissioni o rimozione come previsto dagli artt. 20-21-22-23-24 e 25 del Regolamento del Decentramento.

Il Presidente, fino all'insediamento del nuovo Presidente è sostituito: dal Vice Presidente, al solo scopo della gestione dell'ordinaria amministrazione, dal Consigliere Anziano al solo scopo di convocare e presiedere la seduta per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Il Presidente resta in carica sino all'insediamento del suo successore.

ART. 4
GIUNTA ESECUTIVA E VICEPRESIDENTE

La Giunta esecutiva è lo strumento collegiale che coadiuva il Presidente nel predisporre ed eseguire i provvedimenti del Consiglio e delle Commissioni. La sua composizione e le modalità per la sua elezione sono quelle stabilite dall'art. 28 del Regolamento sul Decentramento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente ad adempiere le proprie funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti, ad eccezione dei poteri delegati dal Sindaco, il Vice Presidente.

In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, lo sostituisce il componente della Giunta Esecutiva più anziano d'età fra quelli presenti.

ART. 5
SESSIONI

Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce almeno una volta alla settimana di norma presso i locali del Centro Civico, i termini di convocazione sono quelli previsti dall'art. 13 del Regolamento sul Decentramento.

ART. 6
DIMISSIONI, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo.

I Consiglieri di Circoscrizione decadono dal mandato allorché preesista o sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e nel caso di assenza ingiustificata in tre sedute consecutive. Con le modalità previste nell'art. 102 del Regolamento del Consiglio Comunale possono giustificarsi.

ART. 7

APERTURA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

All'ora fissata dall'avviso di convocazione del Consiglio, il Presidente, se vi sono interrogazioni, interpellanze iscritte come primi punti all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione delle stesse, anche in mancanza del numero legale.

La seduta diviene valida, agli effetti dell'esercizio dei poteri deliberativi, non appena accertato, a mezzo del Segretario del Consiglio, il numero legale.

Qualora non vi siano Interrogazioni/Interpellanze poste ai primi punti dell'Ordine del Giorno e trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Segretario del Consiglio verifica la mancanza del numero legale. Il Presidente ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

ART. 8

COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI

SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente può in ogni momento dare direttamente comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del Giorno e su di esse può brevemente intervenire, purché rivestano carattere di importanza o di urgenza per il Consiglio e/o la cittadinanza.

Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per comunicazioni di grave importanza ed urgenza su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Le comunicazioni e gli interventi devono essere contenuti nel limite di cinque minuti ciascuno; ogni Consigliere può intervenire una sola volta per ogni argomento trattato.

Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta, può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso del Presidente e di tutti i capigruppo o vice capigruppo presenti alla seduta, ed essi rappresentino almeno 23 Consiglieri.

ART. 9

ORDINE DELLE SEDUTE, POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio, disciplina gli interventi, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

A tal fine egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire.

Quando un Consigliere si dilunga su una questione, o se ne allontana, o supera i termini previsti dal presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere in breve.

ART. 10

ORDINE NELL'AULA DURANTE LE ADUNANZE

I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.

La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente ad eccezione degli agenti di polizia municipale in servizio presso l'aula consiliare durante i lavori del Consiglio. Nessuna persona estranea al Consiglio può essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Circostrizionale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini di propaganda politica, l'esposizione di cartelli o striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio.

Il Presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino alle disposizioni di comportamento da tenere durante la seduta. Dopo tre richiami chi è stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.

Quando il pubblico non si attiene alle disposizioni di cui al commi precedenti, o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgombrare l'aula ai sensi di legge.

ART. 11

ASSEMBLEE PUBBLICHE E CONSULTAZIONI

Per quanto concerne le modalità di convocazione delle assemblee e consultazioni si rimanda a quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del Regolamento del Decentramento.

Ai Consiglieri di Circoscrizione deve essere inviato avviso scritto di convocazione, con modalità analoghe a quanto previsto per la convocazione del Consiglio.

Nelle assemblee hanno diritto di parola tutti i cittadini ed i rappresentanti delle forze sociali che la richiedano, per un tempo non superiore ai 10 minuti per il primo intervento e 5 minuti per il secondo e solo per la materia dell'Ordine del Giorno.

Prima di dare la parola ai cittadini il Presidente dà comunicazione del presente articolo affinché gli intervenuti vi si attengano nella discussione.

ART. 12

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

L'ordine del giorno dei lavori viene definito dal Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Decentramento.

Il Presidente sottopone l'ordine di trattazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio alla Conferenza dei Capigruppo che può anche modificarla senza ritorno in Giunta.

Gli argomenti elencati nell'Ordine del Giorno sono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

Proposte di inversione sono sottoposte al voto unanime del Consiglio che avverrà per alzata di mano, senza discussione.

Ogni proposta iscritta all'ordine del giorno può essere ritirata in ogni momento dal presentatore o in caso di più sottoscrittori da tutti quelli presenti all'adunanza.

ART. 13

AVVISI DI CONVOCAZIONE

Per quanto concerne la convocazione del Consiglio vale quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento del Decentramento. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, sono inviate ai Consiglieri anche le proposte di deliberazione, di mozione, di ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze, su richiesta, per quanto già disponibili, su supporto informatico da parte degli uffici circoscrizionali.

Gli atti circoscrizionali di cui sopra, sono pubblici e depositati presso la Segreteria del Consiglio, sono a disposizione dei Consiglieri e dei Cittadini per la consultazione. Delle sedute e dell'Ordine del Giorno deve essere data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Centro Civico.

I verbali delle sedute si intendono pubblici e a disposizione di coloro che vogliono prenderne visione, ad eccezione di quelli relativi a sedute segrete.

ART. 14

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, dopo la lettura degli argomenti all'Ordine del Giorno, dà la parola agli iscritti a parlare in ordine di richiesta di intervento.

L'esame delle proposte articolate in più parti, inizia con la discussione generale.

Gli interventi dei Consiglieri devono essere contenuti nei limiti di 10 minuti per il primo intervento, e di 5 minuti per l'eventuale secondo intervento.

Ogni intervento deve riguardare la proposta in esame.

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo che per richiamo alla Legge, al Regolamento o per fatto personale.

Gli oratori devono stare in piedi, salvo che il Presidente, per particolari ragioni, dia loro la facoltà di parlare seduti.

Su richiesta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può concedere, su un punto all'Ordine del Giorno, di dare la parola a un cittadino.

La votazione avviene per alzata di mano, senza discussione, e all'unanimità dei presenti.

In caso affermativo l'intervento non potrà superare i 10 minuti e dovrà essere inerente all'Ordine del Giorno.

ART. 15

DIVIETO DI INTERRUZIONI E TURBATIVE

A nessuno è permesso interrompere chi ha la parola, né sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo.

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, anche interrompendolo. Qualora dopo due richiami consecutivi persista in tale atteggiamento, la seduta verrà sospesa per un massimo di 5 minuti, passati i quali, una volta ripresi i lavori della seduta, se il consigliere persiste, verrà da parte del Presidente espulso dall'aula.

ART. 16

FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'essere o il sentirsi intaccato nella propria condotta, da giudizi sulla sfera privata o personale del Consigliere o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri, o opinioni contrarie a quelle espresse.

Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in cosa tale fatto si concretizzi. Il Presidente valuta le motivazioni e decide se riconoscere l'istanza del Consigliere o dei consiglieri.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio o la Commissione a maggioranza dei presenti, senza discussione, per alzata di mano.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno provocato il fatto personale.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di 2 minuti.

ART. 17

DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE OGGETTO DI DELIBERAZIONE

Si applica l'art. 111 del Regolamento del Consiglio comunale, gli artt. 42,43,44 del Regolamento del Decentramento.

ART. 18

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI

Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare emendamenti e subemendamenti relativi all'oggetto della discussione.

L'emendamento consiste in una modificazione del testo che forma oggetto della discussione. Il subemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato. Emendamenti e subemendamenti sono trattati in ordine di presentazione.

Gli emendamenti ed i subemendamenti devono essere redatti in forma scritta e consegnati al Segretario del Consiglio a partire dalla data di convocazione del Consiglio e fino al termine della discussione in aula della proposta in discussione. A tal fine può essere concesso dal Presidente un breve termine per la verifica di ammissibilità da parte del Segretario del Consiglio.

E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta.

I subemendamenti possono essere presentati solo dopo l'esame degli emendamenti cui si riferiscono.

Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti e subemendamenti sono contestuali, le dichiarazioni di voto sulla proposta, nel suo complesso, avranno luogo dopo la votazione degli emendamenti e subemendamenti.

Per l'ammissibilità degli emendamenti e subemendamenti il Presidente previo parere del Segretario del Consiglio, può dichiarare inammissibile una proposta di emendamento o subemendamento, qualora il testo proposto non abbia i requisiti di emendamento o subemendamento, ovvero il suo contenuto non sia pertinente all'oggetto della proposta o sia palesemente incongruo.

ART. 19

DICHIARAZIONE DI VOTO E ORDINE DELLE VOTAZIONI

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente riassume e formula la proposizione oggetto del voto. Dopo la chiusura della discussione non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i tre minuti per capogruppo e due minuti per consigliere.

In sede di dichiarazione di voto, il Presidente ed i Coordinatori competenti possono fare dichiarazioni a nome della Giunta per un massimo di tre minuti.

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui almeno cinque Consiglieri ritengano necessario procedere alla votazione per parti separate.

ART. 20

DIVIETO DI PRENDERE LA PAROLA DURANTE LA VOTAZIONE

Iniziata la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo a disposizioni di Legge o al presente Regolamento.

ART. 21

CALCOLO DEI VOTI

Nel caso di parità dei voti la proposta si intende non approvata.

Il voto, salve le eccezioni di Legge e quelle previste all'art. 23, è palese. La votazione viene effettuata di norma con mezzo elettronico.

ART. 22

SISTEMI DI VOTAZIONE – VOTAZIONE PALESE

La votazione palese si svolge in uno dei seguenti modi:

- a) di norma con apparecchiatura elettronica;
- b) per alzata di mano;
- c) per appello nominale.

La votazione per appello nominale ha luogo, di diritto, tutte le volte che la domandino almeno 5 Consiglieri.

ART. 23

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Si assumono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone nei casi in cui il Consiglio eserciti una facoltà discrezionale comportante un apprezzamento sulla persona. Le schede vengono, d'ordine del Presidente,

distribuite ai Consiglieri e quindi depositate nell'urna da ciascuno di essi. Il deposito delle schede nelle urne può avvenire per disposizione del Presidente oppure, in caso di votazione per appello nominale, alla quale si ricorre nei casi previsti dall'art. 22, su chiamata nominativa dei singoli Consiglieri.

Nelle elezioni o nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si può procedere all'approvazione anche per elenchi nominativi ed in qualunque altra forma che si creda conveniente.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario e di tre scrutatori, procede allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti. Almeno uno dei tre scrutatori deve essere di minoranza, purché almeno un Consigliere di minoranza sia presente e disponibile.

ART. 24

FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Consiglio Circostrizionale o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della Circostrizione (cfr. art. 16 Regolamento Decentramento). L'Ordine del Giorno è l'atto approvato dal Consiglio Circostrizionale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa della Circostrizione.

ART. 25

CONTENUTO E FORMA DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiliare consiste nella semplice domanda fatta per iscritto da uno o più Consiglieri al Presidente o al coordinatore competente per sapere:

- se una determinata circostanza sia vera;
- se informazioni su un dato fatto siano note al Presidente o alla Giunta esecutiva;
- se tali informazioni siano esatte;

- se il Presidente o la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcune risoluzioni su oggetti determinati.

ART. 26

DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI

Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o verbale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogazione richieda risposta verbale.

La risposta scritta deve pervenire all'interrogante o agli interroganti nel termine di 30 giorni dalla presentazione, mentre l'interrogazione con risposta verbale viene iscritta nell'Ordine del Giorno dei lavori della prima seduta convocata dopo la sua presentazione.

Le interrogazioni discusse in aula sono svolte, in alternanza alle interpellanze, all'inizio della seduta, anche in mancanza del numero legale, sentita la conferenza dei capigruppo.

L'interrogante o uno solo degli interroganti (nel caso essi siano più di uno), ha la facoltà di illustrare il contenuto dell'interrogazione per un tempo non eccedente i 10 minuti, dopo la risposta, può replicare l'interrogante e/o gli interroganti per un tempo non eccedente i 5 minuti, ma non dopo che il Consigliere che ha illustrato l'interrogazione si sia dichiarato soddisfatto o meno delle risposte ricevute.

In questo ultimo caso può convertire l'interrogazione in interpellanza e questa sarà iscritta nell'ordine del Giorno della prima seduta convocata successivamente.

ART. 27

INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente ed alla Giunta esecutiva circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.

Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del Giorno dei lavori della prima seduta convocata dopo la loro presentazione.

Le interpellanze sono discusse alternando una interrogazione a una interpellanza, all'inizio della seduta anche in mancanza del numero legale.

L'interpellante o uno solo degli interpellanti (nel caso che essi siano più di uno) ha la facoltà di illustrare il contenuto della interpellanza per un tempo non eccedente i 10 minuti.

Sulle dichiarazioni dell'interpellante, può intervenire qualunque altro Consigliere oltre l'interpellante, per non più di 5 minuti.

Sulla risposta dell'interpellato, può replicare qualunque altro Consigliere, per non più di 5 minuti, ma non dopo che il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza si sia dichiarato soddisfatto o meno delle risposte ricevute.

Il Presidente può demandare la risposta alla interpellanza ad un membro della Giunta Esecutiva.

In caso di assenza degli interpellanti, la discussione viene rinviata ad altro Consiglio.

ART. 28

CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente o alla Giunta Esecutiva diretta a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza. Essa è presentata per iscritto, deve essere motivata e viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta convocata dopo la sua presentazione.

Possono essere presentate e discusse una o più mozioni aventi pari oggetto a quelle già regolarmente iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, tali mozioni sono discusse congiuntamente e votate separatamente.

La discussione della mozione si apre dopo la lettura dell'oggetto da parte del Presidente, con l'illustrazione da parte del proponente. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti e sub emendamenti.

La loro discussione avviene in sede di discussione generale a norma dell'art. 14 del presente Regolamento.

La votazione delle mozioni avviene a norma dell'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 29

MOZIONE D'ORDINE

E' mozione d'ordine il richiamo alla Legge o al Regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione.

Il Consigliere deve chiedere la parola specificando che si tratta di mozione d'ordine, o presentare la stessa per iscritto.

In caso di mozione d'ordine presentata verbalmente, il Presidente concederà un tempo non superiore a due minuti la parola al Consigliere presentatore della stessa, anche al di fuori del normale ordine di intervento. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente in via immediata. Nel caso la sua decisione non venga accettata da chi ha proposto la mozione, deciderà il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione a maggioranza dei presenti.

ART. 30

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

I Consiglieri possono presentare una proposta di deliberazione scritta.

La proposta viene fatta pervenire al Presidente, che la pone all'Ordine del Giorno della commissione competente per materia entro 30 giorni. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio circoscrizionale, il Presidente può previo conforme parere del Segretario, motivatamente dichiararne l'inammissibilità.

La proposta viene illustrata dal proponente o da uno solo dei proponenti, e poi discussa e votata in Consiglio secondo le modalità del presente Regolamento.

ART. 31

PARTECIPAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

Duecento titolari dei diritti di partecipazione possono presentare proposte di deliberazione al Consiglio Circoscrizionale nelle materie di competenza propria.

Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla, prima della raccolta delle firme necessarie, al Presidente, che a sua volta la sottopone al Direttore della Circoscrizione per la verifica dei requisiti formali. Successivamente a tale verifica può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni, che devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta dei dieci presentatori che si

assumono la responsabilità della autenticità delle firme necessarie. In particolare ogni proposta deve contenere lo schema del provvedimento da assumere con l'indicazione, nella premessa, dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificano e, nel dispositivo, l'esatta delimitazione dell'attività o dell'argomento trattato nonché, ove necessario, le modalità di finanziamento.

Le proposte, munite dei pareri previsti per legge, vengono poste all'ordine del giorno del Consiglio Circostrizionale entro 60 giorni dalla presentazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo circostrizionali.

Il primo firmatario della proposta, o un suo delegato, ha diritto di esporla secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Circostrizionale, nella seduta del Consiglio in cui si discute la proposta.

ART. 32

ISTANZE E PETIZIONI

I residenti nella circoscrizione titolari dei diritti di partecipazione, e compresi i residenti minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono rivolgere:

- a) istanze scritte al Presidente con cui si chiedono particolari e dettagliate informazioni su specifici oggetti dell'attività della Circoscrizione;
- b) petizioni al Consiglio Circostrizionale con cui si segnalano necessità rilevanti per la collettività circostrizionale.

Le istanze possono essere inoltrate da singoli o da associazioni, mentre le petizioni devono essere sottoscritte da almeno:

- a) trenta soggetti di cui al I comma del presente articolo per problemi di carattere specifico;
- b) cento soggetti di cui al I comma del presente articolo per problemi di carattere generale circostrizionale.

Il primo firmatario si assume la responsabilità dell'autenticità delle firme necessarie.

Le istanze devono essere presentate al Presidente della Circoscrizione, che ne dispone l'istruttoria e provvede alla relativa risposta al primo firmatario entro sessanta giorni dalla presentazione al protocollo della Circoscrizione.

Le petizioni devono essere presentate al Presidente della Circoscrizione, che ne dispone l'istruttoria al fine di portarne la relativa discussione o in sede di Commissione competente o in sede di Consiglio Circoscrizionale dandone comunicazione al primo firmatario. Delle petizioni non sottoposte al Consiglio Circoscrizionale va data comunque comunicazione al Consiglio stesso. L'esame delle petizioni da parte del Consiglio Circoscrizionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione.

Istanze o petizioni di eguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre, della presentazione ne viene data comunicazione ai capigruppo.

ART. 33

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FIRME IN CALCE A PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione.

Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

ART. 34

DISCUSSIONE CONGIUNTA

Il Presidente può decidere che siano discusse congiuntamente interrogazioni, interpellanze, mozioni riguardanti uno stesso argomento.

ART. 35

COMMISSIONI DI LAVORO PERMANENTI

Il cittadino iscritto alla Commissione/Sottocommissione decade dopo tre assenze consecutive non giustificate. L'assenza può essere giustificata per iscritto oppure verbalmente, anche per telefono, comunicandola alla

segreteria della Commissione. La giustificazione deve comunque avvenire personalmente.

Ogni componente la Commissione/Sottocommissione può intervenire al massimo due volte sul medesimo argomento all'Ordine del Giorno. Ogni intervento ha la durata massima di cinque minuti.

Preferibilmente devono alternarsi gli interventi dei consiglieri e dei cittadini iscritti lasciando un maggiore spazio ai cittadini non consiglieri prevedendo, qualora le richieste lo consentano, un intervento di un consigliere ogni due interventi di cittadini iscritti.

I rappresentanti di associazioni o cooperative che presentano progetti alla Circoscrizione, devono essere invitati per la presentazione del progetto stesso alla Commissione.

Le risposte alle osservazioni ed ai quesiti posti sono fornite nel corso della riunione stessa.

I presenti ai lavori della Commissione/Sottocommissione devono mantenere un comportamento rispettoso degli altri interventi. Il Coordinatore e/o il Presidente della Circoscrizione devono richiamare eventuali comportamenti non rispettosi censurando gli stessi qualora si ripetano nonostante i richiami precedenti.

La rilevazione della presenza dei partecipanti ai lavori delle Commissioni/Sottocommissioni avviene attraverso la sottoscrizione personale del foglio presenze. Il Presidente della Commissione dichiara, all'apertura/al termine dei lavori, l'apertura/chiusura della Commissione/Sottocommissione stessa indicando l'ora di inizio e di fine sul foglio firme. La riunione di Commissione/Sottocommissione è valida solo se presenti metà dei Consiglieri assegnati.

Le Commissioni di Lavoro sono convocate dal Presidente e dal Coordinatore competente salvo eccezioni, secondo il seguente calendario:

- I Commissione: *il primo lunedì del mese a mesi alterni alle ore 18,00*
- II Commissione: *il secondo e quarto mercoledì di ogni mese alle ore 18,00*
- III Commissione: *il primo mercoledì di ogni mese alle ore 18,00 e il terzo mercoledì alle ore 20,30*
- IV Commissione: *il secondo e quarto giovedì di ogni mese alle ore 18,00*
- V Commissione: *il secondo e quarto lunedì di ogni mese alle ore 18,00*
- VI Commissione: *il primo giovedì di ogni mese alle ore 18,00*

I lavori delle Commissioni sono verbalizzati con l'ausilio di appositi strumenti di registrazione. Il verbale è approvato al termine della seduta a cui si riferisce.

Per tutti i Consiglieri facenti parte delle Commissioni/Sottocommissioni è prevista la consegna all'atto della convocazione delle copie dei progetti in discussione al fine di agevolare i componenti alla comprensione delle tematiche oggetto di discussione.

ART. 36

SOTTOCOMMISSIONI DI LAVORO

Quando, tra le materie oggetto di lavoro di una Commissione Permanente, ve ne sono alcune aventi specificità tale da richiedere una propria sede di approfondimento, il Consiglio di Circoscrizione, su proposta del Presidente o della Commissione di Lavoro competente, può deliberare la costituzione di una apposita Sottocommissione, nominandone nel contempo il Coordinatore con la stessa procedura prevista per la nomina del Coordinatore di Commissione.

Il Consigliere Coordinatore della Sottocommissione dovrà riferire alla Commissione competente sui lavori della Sottocommissione stessa di modo che la Commissione Permanente sia in ogni momento in grado di esercitare pienamente le proprie funzioni in ordine alle materie oggetto della Sottocommissione. La sottocommissione si riunisce su convocazione del Presidente e del coordinatore della Sottocommissione stessa. In caso di dimissioni del Coordinatore non provvedendo alla surroga entro 50 giorni, si intende abrogata.

ART. 37

RIUNIONI CONGIUNTE

Per l'esame dei problemi di interesse comune sono previste, su iniziativa dei Coordinatori o del Presidente, riunioni congiunte tra Commissioni diverse.

I Coordinatori delle singole Commissioni di lavoro, su proposta della Giunta e mandato del Consiglio, possono indire riunioni congiunte con le Commissioni Consiliari Comunali e/o con quelle di altre Circoscrizioni.

ART. 38

COMMISSIONI DI LAVORO STRAORDINARIE

Il Consiglio di Circoscrizione può deliberare la Costituzione delle singole Commissioni di cui all'art. 29 del Regolamento Comunale sul Decentramento, nonché la nomina dei Consiglieri che ne fanno parte.

Compito di tali Commissioni è di esprimere relazioni o pareri motivati di natura consultiva, che non vincolano il Consiglio di Circoscrizione nelle sue definitive determinazioni.

La delibera istitutiva provvede anche alla nomina del Consigliere Coordinatore e componenti, e fissa tempi e modalità con cui egli deve riferire al Consiglio.

ART. 39

SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario dell'adunanza del Consiglio sono svolte dal Direttore della Circoscrizione, in caso di sua assenza, dal funzionario più alto in grado.

ART. 40

CONTENUTO DEI VERBALI ED APPROVAZIONE

Il processo verbale di ogni seduta deve contenere, secondo legge, per ogni deliberazione: i nomi dei Consiglieri presenti, i punti principali della discussione, le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti e dei non partecipanti al voto.

I verbali di ogni seduta sono approvati, di regola, nella seduta stessa, e sottoscritti successivamente, secondo legge, dal Presidente e dal Segretario. Qualora non fosse possibile sottoporre il verbale all'approvazione del Consiglio nella seduta stessa, si dovrà provvedere nella seduta successiva.

Le dichiarazioni a verbale devono essere presentate per iscritto nella medesima seduta cui si riferiscono.

ART. 41

COPIA DEI VERBALI E LORO RILASCIO

Le copie dei verbali sono rilasciate ai sensi di legge e nelle forme previste.

ART. 42

SEDUTE SEGRETE

Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche.

Il Consiglio può decidere di passare a seduta segreta nei casi in cui deve discutere o deliberare su questioni riguardanti persone ovvero il patrimonio, inteso questo nell'interesse della Circoscrizione, del Comune o di terzi, ovvero l'onorabilità dei Consiglieri o di terzi.

In questo caso viene allontanato il pubblico ed il Consiglio prosegue con la sola assistenza del Segretario.

ART. 43

VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

La parte di verbale relativa a seduta segreta è redatta in modo da conservare, in modo conciso, menzione di quanto discusso e deliberato.

I verbali delle deliberazioni relative a questioni patrimoniali, in cui vi siano o possano esservi interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi della Circoscrizione e del Comune.

ART. 44

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

I gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà.

Agli effetti del comma seguente e della composizione delle Commissioni, viene considerato Gruppo anche quello costituito da un solo Consigliere.

Entro 10 giorni dalla convalida degli eletti ogni Gruppo formato da più di un Consigliere provvede ad indicare il proprio capogruppo; la riunione collegiale sarà convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga utile, ovvero su richiesta motivata da due capigruppo, per questioni attinenti allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Ogni Gruppo può provvedere altresì a designare un Vice Capogruppo.

ART. 45

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Il Presidente convoca la conferenza dei Capigruppo. La conferenza suddetta costituisce lo strumento per programmare i lavori del Consiglio. L'ordine del giorno stilato dal Presidente con la Giunta è sottoposto alla Conferenza dei capigruppo. Nel caso di modifica non è necessario che l'ordine del giorno venga riportato all'attenzione della Giunta. La conferenza dei capigruppo può essere convocata anche ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento del Decentramento qualora debba affrontare problemi di rilevanza eccezionale non riconducibili alla competenza delle singole commissioni di lavoro.

ART. 46

INFORMAZIONI E NOTIZIE

Il Consiglio di Circoscrizione, la Giunta e le Commissioni, hanno il diritto di ottenere dagli organi amministrativi del Comune, tramite il Direttore della Circoscrizione, notizie, informazioni, dati, scritti, atti ed audizioni, relative all'esercizio del mandato in virtù dell'art. 43 del T.U. Enti Locali 267 del 2000.

Hanno inoltre la facoltà di chiedere l'intervento degli Assessori e Consiglieri Comunali, nonché di Funzionari Comunali, ai lavori del Consiglio e delle Commissioni e di sentirli su materie ed atti di loro competenza.

I competenti organi ed uffici centrali del Comune sono tenuti a comunicare direttamente alle Circoscrizioni interessate l'esito delle richieste, dei pareri, delle istanze espresse dalle Circoscrizioni stesse.

ART. 47

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento Comunale sul Decentramento", al "Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale" allo "Statuto della Città di Torino" e al "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali del 18 agosto 2000 n. 267".

ART. 48

MODIFICA AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche od integrazioni al presente Regolamento vengono assunte attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 49

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PRECEDENTE

La precedente regolamentazione sul funzionamento del Consiglio di Circoscrizione viene abrogata e sostituita dal presente Regolamento.

INDICE

Art. 1	Premessa	pag. 4
Art. 2	Prima seduta	pag. 4
Art. 3	Il Presidente del Consiglio Circostrizionale	pag. 4
Art. 4	Giunta esecutiva e Vice Presidente	pag. 5
Art. 5	Sessioni	pag. 5
Art. 6	Dimissioni, decadenza e sostituzione dei Consiglieri	pag. 5
Art. 7	Apertura e validità delle sedute	pag. 6
Art. 8	Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno	pag. 6
Art. 9	Ordine del sedute, poteri del Presidente	pag. 7
Art. 10	Ordine nell'aula durante le adunanze	pag. 7
Art. 11	Assemblee pubbliche e consultazioni	pag. 8
Art. 12	Ordine del Giorno dei lavori	pag. 8
Art. 13	Avvisi di convocazione	pag. 9
Art. 14	Ordine della discussione	pag. 9
Art. 15	Divieto di interruzioni e turbative	pag. 10
Art. 16	Fatto personale	pag. 10
Art. 17	Discussione delle proposte oggetto di deliberazioni	pag. 10
Art. 18	Emendamenti, subemendamenti	pag. 11
Art. 19	Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni	pag. 11
Art. 20	Divieto di prendere la parola durante la votazione	pag. 12
Art. 21	Calcolo dei voti	pag. 12
Art. 22	Sistemi di votazione – votazione palese	pag. 12
Art. 23	Votazione a scrutinio segreto	pag. 12
Art. 24	Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e Ordini del Giorno	pag. 13
Art. 25	Contenuto e forma delle interrogazioni	pag. 13
Art. 26	Discussione delle interrogazioni	pag. 14
Art. 27	Interpellanze	pag. 14
Art. 28	Contenuto e forma delle mozioni	pag. 15
Art. 29	Mozione d'Ordine	pag. 15
Art. 30	Proposta di deliberazione	pag. 16
Art. 31	Partecipazione proposta di deliberazione di iniziativa popolare	pag. 16
Art. 32	Istanze e petizioni	pag. 17
Art. 33	Modalità di raccolta delle firme in calce e petizioni e proposte di deliberazione	pag. 18
Art. 34	Discussione congiunta	pag. 18
Art. 35	Commissioni di Lavoro Permanenti	pag. 18
Art. 36	Sottocommissioni di Lavoro	pag. 20
Art. 37	Riunioni congiunte	pag. 20
Art. 38	Commissioni di Lavoro Straordinarie	pag. 21

Art. 39	Segretario	pag. 21
Art. 40	Contenuto dei verbali ed approvazione	pag. 21
Art. 41	Copia dei verbali e suo rilascio	pag. 22
Art. 42	Sedute segrete	pag. 22
Art. 43	Verbali delle sedute segrete	pag. 22
Art. 44	Costituzione dei gruppi consiliari	pag. 22
Art. 45	Conferenza dei Capigruppo	pag. 23
Art. 46	Informazioni e notizie	pag. 23
Art. 47	Normativa di riferimento	pag. 23
Art. 48	Modifica al Regolamento	pag. 24
Art. 49	Abrogazione del Regolamento precedente	pag. 24

